

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

"E. CORBINO"

CONTURSI TERME

Via Salvatore Valitutti s.n.c. 84024 - CONTURSI TERME

C.F. 91005110654 - C.M. SAIS02200C

Tel. 0828 991176 - Fax 0828791800

E mail: sais02200c@istruzione.it- E-mail certificata: sais02200c@pec.istruzione.it

Sito web: www.isiscorbino.gov.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2025/2026

SOMMARIO

PREMESSA	pag. 4
----------------	--------

PARTE PRIMA

NORME COMUNI DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I: DIRITTI DEGLI STUDENTI – Artt. 1-7

Art. 1 – Diritto all'apprendimento	pag. 5
Art. 2 – Diritto alla privacy	pag. 5
Art. 3 – Diritto all'informazione	pag. 5
Art. 4 – Diritto alla partecipazione	pag. 5
Art. 5 – Diritto ad una valutazione trasparente	pag. 6
Art. 6 – Diritto ad interventi di sostegno e di recupero	pag. 6
Art. 7 – Diritto di riunione e di associazione nella scuola secondaria di secondo grado	pag. 6

TITOLO II: DOVERI DEGLI STUDENTI – Artt. 8-10 bis

Art. 8 – Adempimento dei doveri	pag. 7
Art. 9 – Norme di comportamento	pag. 7
Art. 10 – Divieti di carattere generale	pag. 8
Art. 10 bis – Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici personali	pag. 8

TITOLO III – RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI – Artt. 11-16

Art. 11 – Norme generali	pag. 9
Art. 12 – Tipologie di interventi educativi correttivi	pag. 9
Art. 13 – Tipologie di sanzioni	pag. 10
Art. 14 – Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni	pag. 11
Art. 15 – Modalità di irrogazione di particolari sanzioni	pag. 11
Art. 16 – Impugnazioni delle sanzioni	pag. 11

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

TITOLO I: NORME DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTI IL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE – Artt. 17-23

Art. 17 – Iscrizioni	pag. 12
Art. 18 – Formazione delle classi	pag. 12
Art. 19 – Assegnazione delle classi	pag. 13
Art. 20 – Orario di servizio e orario delle lezioni	pag. 13
Art. 21 – Organizzazione relativa allo svolgimento delle attività scolastiche	pag. 13
Art. 22 – Norme sulla vigilanza degli alunni all'uscita e durante il tragitto scuola-casa	pag. 14

Art. 23 – Gestione degli infortuni in ambiente scolastico	pag. 16
---	---------

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI DELLA SCUOLA D'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE -

Artt. 24-27

Art. 24 – Orario della scuola dell'Infanzia	pag. 18
Art. 25 – Orario della Scuola primaria – Plesso “Vincenzo Lardo”	pag. 18
Art. 26 – Orario della Scuola Secondaria di I grado – Plesso “Giovanni Pascoli”	pag. 18
Art. 27 - Ritardi genitori o persone delegate	pag. 19

TITOLO III: SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – Artt. 28-34

Art. 28 – Frequenza scolastica	pag. 19
Art. 29 – Giustificazione delle assenze	pag. 19
Art. 30 – Entrate posticipate ed uscite anticipate	pag. 20
Art. 31 – Ingresso a scuola e registrazione ritardi	pag. 21
Art. 32 – Dereghe al limite massimo del numero delle assenze dell'orario annuale personalizzato	pag. 22
Art. 33 – Documentazione necessaria per la giustificazione delle assenze in deroga	pag. 23
Art. 34 – Valutazione degli alunni in caso di riconoscimento di dereghe	pag. 23

PARTE TERZA

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 35 – Partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e relative comunicazioni	pag. 23
Art. 36 – Incontri Scuola-Famiglia	pag. 24
Art. 37 – Diritti e doveri dei genitori/tutori	pag. 24

PARTE QUARTA

USO DEGLI SPAZI COMUNI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

Art. 38 – Uso dei locali	pag. 25
Art. 39 – Corretto utilizzo delle attrezzature	pag. 25
Art. 40 – Spazi comuni	pag. 25

PARTE QUINTA

DOCUMENTI AGGIUNTIVI

Art. 41 - Ulteriori regolamenti	pag. 26
---------------------------------------	---------

PARTE SESTA

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 42 – Applicazione e Modifiche	pag. 27
Art. 43 – Disposizioni finali	pag. 27

PREMESSA

Il **Collegio dei Docenti** dell'I.O.C. "E. Corbino" di Contursi Terme,

Visto il D. Lgs n° 297 del 16/04/1994, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione",

Visto il D.P.R. n° 249 del 24/06/1998, "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", modificato e integrato dal D.P.R. n° 235 del 21/11/2007,

Visto il D.P.R. n° 275 del 08/03/1999, "Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche",

Visto il D.P.R. n° 567 del 10/10/1996, "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche",

Vista la nota dell'USR Campania prot. n° 21978 del 20/09/18 riguardante le "Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti",

Vista la Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007, "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica".

Vista la Nota ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024, "Disposizioni in merito all'uso degli smartphones e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione".

Vista la Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025, "Disposizioni in merito all'uso degli smartphones nel secondo ciclo di istruzione".

Valutata l'opportunità di revisionare e di aggiornare alcune norme del Regolamento vigente, approvato dal Collegio dei Docenti per l'anno scolastico 2024/2025,

Adotta il presente Regolamento d'Istituto, il quale presenta le seguenti finalità:

- Stabilire le modalità organizzative e gestionali della scuola volte a garantire il buon funzionamento del servizio scolastico e la realizzazione delle attività educative previste, secondo criteri di trasparenza, equità e condivisione.
- Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi di tutti gli operatori scolastici, i quali, con consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie competenze, devono costantemente impegnarsi, al fine di assicurare, in ogni circostanza, il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.
- Contribuire, attraverso l'osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, al conseguimento delle finalità educative e formative ispirate alla legalità e al senso di responsabilità.
- Garantire la formazione alla cittadinanza attiva, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

PARTE PRIMA
NORME COMUNI DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I
DIRITTI DEGLI STUDENTI

Artt. 1-7

Art. 1 – Diritto all'apprendimento

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, adeguata all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella società civile.
2. Il diritto all'apprendimento è garantito ad ogni studente, attraverso percorsi uniformi e/o individualizzati (didattica per livelli, recupero e approfondimento, tutoring, learning center, sportello di ascolto) diretti a promuoverne il successo formativo.
3. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento ad ogni singolo studente, nel rispetto della libertà d'insegnamento e della professionalità del corpo docente.

Art. 2 – Diritto alla privacy

1. Lo studente ha diritto alla riservatezza della vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere un rapporto costante e proficuo con chi detiene la rappresentanza legale degli alunni. Ogni dato psicofisico o riguardante la situazione familiare, riferito allo studente e significativo nell'attività formativa, è trattato con la garanzia di massima riservatezza e professionalità, in base alla normativa sulla privacy.
2. I genitori/tutore hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli/affidatari direttamente dagli insegnanti.

Art. 3 – Diritto all'informazione

1. Gli studenti e i genitori/tutore hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; in particolare, per quanto riguarda le scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, ai libri di testo e su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.
2. All'atto dell'iscrizione, è fornita a studenti e genitori copia del Patto educativo di corresponsabilità, il quale ha efficacia per l'intera durata del corso di studio.
3. Il presente Regolamento, la Carta dei Servizi, il Patto di corresponsabilità e gli altri documenti che regolano la vita della scuola sono disponibili sul sito Internet dell'Istituto.

Art. 4 – Diritto alla partecipazione

1. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile nell'ambito della vita scolastica.
2. Nella scuola secondaria di secondo grado, le rappresentanze studentesche potranno formulare, nell'ambito del Consiglio di classe, proposte riguardanti gli obiettivi didattici, l'organizzazione della scuola, i criteri di valutazione.

3. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative dovranno essere organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle possibilità di crescita personale e sociale dello studente. La partecipazione a tali attività può garantire, nella scuola secondaria di secondo grado, l'attribuzione del credito scolastico, secondo le modalità previste dalla normativa.
4. In sinergia con il territorio, l'Istituto promuove e favorisce le iniziative dirette a garantire l'inserimento nella comunità scolastica degli studenti stranieri nel rispetto della loro lingua, cultura e religione.

Art. 5 – Diritto ad una valutazione trasparente

1. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
2. Nella scuola secondaria di secondo grado, lo studente ha il diritto di conoscere i criteri adottati da ciascun docente nella valutazione delle prove scritte e orali ed ha diritto ad avere copia del compito, mediante la formale procedura di accesso agli atti. Al fine di garantire la trasparenza e la tempestività della valutazione, il docente deve comunicare il voto, al termine delle verifiche orali; le verifiche scritte devono essere consegnate agli studenti entro quindici giorni dall'effettuazione e, comunque, prima della prova successiva.

Art. 6 – Diritto ad interventi di sostegno e di recupero

1. È compito della scuola creare condizioni idonee per favorire:
 - a) un ambiente scolastico salubre e sicuro, rispettoso della personalità dello studente, culturalmente stimolante, didatticamente ben organizzato e dotato di adeguate strumentazioni tecnologiche;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, soprattutto per coloro che si trovano in grave difficoltà d'apprendimento o in una condizione di disagio relazionale;
 - c) iniziative per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio e per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 7 – Diritto di riunione e di associazione nella scuola secondaria di secondo grado

1. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi e di costituire assemblee di classe e d'Istituto nel rispetto delle norme di legge, del presente Regolamento e del Regolamento delle assemblee studentesche.
2. Gli studenti hanno il diritto di associarsi liberamente, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del Codice civile previste per le associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi tra gli associati. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne.
3. Nel rispetto del presente Regolamento, la scuola garantisce agli studenti e alle associazioni di cui fanno parte il diritto a svolgere iniziative all'interno dell'Istituto, nonché ad utilizzare i locali scolastici per attività formative.

TITOLO II
DOVERI DEGLI STUDENTI
Artt. 8-10 bis

Art. 8 – Adempimento dei doveri

1. L'istituzione scolastica svolge, in collaborazione con le famiglie, un'azione diretta a promuovere negli alunni la coscienza civica e li aiuta a formarsi quali futuri componenti attivi della società e a porsi su di un piano di responsabile scelta intellettuale, culturale, etica e professionale.
2. Gli alunni seguiti assiduamente dai docenti, dal Dirigente scolastico e dai suoi collaboratori, vengono educati all'autodisciplina, alla vita associata, alla partecipazione attiva, per la risoluzione dei vari problemi della scuola.
3. L'adempimento dei doveri da parte degli studenti deve garantire, nella quotidianità della vita scolastica, l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e l'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad una comunità sociale. Ogni componente del contesto scolastico si assume, altresì, le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 – Norme di comportamento

1. È dovere degli studenti, nell'ambito di tutte le attività scolastiche, tenere un contegno corretto, educato, responsabile, rispettoso dei compagni e di tutto il personale della scuola. Al fine di garantire la convivenza civile e democratica, non sono consentiti comportamenti che possano ledere la dignità o la sensibilità delle persone.
2. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli studenti, durante le attività curricolari ed extracurricolari. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
3. I Docenti ed i Collaboratori Scolastici sono tenuti a segnalare al Dirigente scolastico i nominativi degli allievi o le classi che non rispettano le regole scolastiche, per l'attivazione del procedimento disciplinare a carico dei trasgressori e per l'irrogazione delle relative sanzioni.
4. Gli allievi sono tenuti a rispettare il lavoro dei Collaboratori Scolastici e a seguirne le indicazioni che potranno essere assunte in collaborazione con i Docenti o, direttamente, quando assolvono le funzioni di sorveglianza di una classe, di un gruppo o di un singolo studente.
5. Gli allievi sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni, nonché l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti commessi a danno di persone, all'interno della scuola, durante l'orario scolastico. Nel condannare e deprecare tali atti disonesti, l'Istituto provvederà a denunciarli all'autorità competente e ad adottare, da parte sua, tutte le misure e i provvedimenti sanzionatori richiesti dal caso. Allo stesso modo si procederà in presenza di atti vandalici.
6. Non è permesso correre, uscire dall'aula senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule o soffermarsi nei servizi e negli spazi di disimpegno più del tempo necessario.
7. Al cambio delle ore, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli allievi devono

tenere un comportamento educato e corretto e non è consentito uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni.

8. Durante gli spostamenti tra aule e laboratori, gli studenti devono essere accompagnati dai Docenti e/o dai Collaboratori Scolastici e devono assolutamente evitare di assumere comportamenti che possano diventare pericolosi.
9. Vanno utilizzati correttamente da parte degli studenti i contenitori per la raccolta dei rifiuti, sistemati nelle aule, nei corridoi, nella palestra e nei cortili.
10. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e di pulizia.
11. Anche per il corrente anno scolastico, sono vivamente consigliati l'adozione e il rispetto delle misure igienico-sanitarie, di seguito descritte, volte ad impedire l'insorgenza di malattie:
 - a) rigorosa sanificazione delle mani, anche quando si prelevano bevande e generi alimentari dai distributori automatici;
 - b) aerazione costante degli ambienti mediante apertura delle finestre, nonostante l'utilizzo degli aeratori installati in ogni singola aula.

Art. 10 – Divieti di carattere generale

1. Agli studenti è assolutamente vietato:
 - a) uscire dall'aula senza il permesso del Docente di classe;
 - b) uscire dall'aula durante la prima ora di lezione, se non in casi di estrema urgenza e, comunque, previa autorizzazione da parte del Docente di classe;
 - c) utilizzare i servizi igienici ed i distributori di bibite ed alimenti nelle fasce orarie in cui il loro uso è vietato;
 - d) far introdurre nella scuola, a qualsiasi titolo, bevande, cibi o alimenti vari, provenienti dall'esterno;
 - e) fare uso di bevande alcoliche e fumare all'interno dei locali scolastici;
 - f) lasciare le aule e i laboratori in disordine al termine delle lezioni;
 - g) assumere pose sconvenienti e atteggiamenti indecorosi in tutti gli ambienti scolastici e in tutti i momenti dell'attività didattica;
 - h) usare un abbigliamento poco sobrio e non consono all'ambiente scolastico, evitando di indossare i seguenti capi di abbigliamento: pantaloni strappati, bermuda, minigonne, canotte, top, maglie particolarmente succinte e corte o con scollature eccessive.
 - i) invitare persone estranee all'attività scolastica ed intrattenersi con loro all'interno dell'Istituto.

Art. 10 bis – Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici personali

1. **Alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado:** la circolare ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024 vieta il totale utilizzo del cellulare, anche a fini educativi e didattici, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.
2. **Alunni della scuola secondaria di secondo grado:** la circolare ministeriale n. 3362 del 16 giugno 2025 vieta il totale utilizzo dei dispositivi elettronici personali, anche a fini didattici. Nei commi successivi viene riportato analiticamente il contenuto della suddetta circolare.

3. E' assolutamente vietato l'utilizzo dei cellulari, ma non il possesso; pertanto, tutti gli studenti hanno l'obbligo di riporre il telefono spento nel proprio zaino, a partire dal momento dell'ingresso a scuola fino all'uscita dall'edificio scolastico.
4. Il divieto di utilizzo riguarda qualsiasi altro dispositivo elettronico personale (ad esempio, smartwatch, earphones, tablet e simili).
5. Per ragioni logistiche ed economiche, l'Istituto è impossibilitato ad organizzare sistemi alternativi di custodia per i telefoni di tutti gli studenti.
6. Viene ribadito il divieto assoluto di utilizzare lo smartphone, anche a fini didattici, non solo durante le lezioni curricolari, ma anche durante tutte le altre attività didattiche extracurricolari e gli intervalli (si ricorda che anche la ricreazione è orario scolastico).
7. Il divieto vale per tutti gli spazi dell'istituto: aule, laboratori, corridoi, spazi aperti esterni, pertinenze. Valgono, insomma, gli stessi criteri utilizzati per il divieto di fumo che è esteso a tutti gli spazi e pertinenze della scuola.
8. Sono previste le seguenti eccezioni al divieto:
 - a) In presenza di situazioni personali specifiche e attestate, ovvero nei casi in cui l'utilizzo sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.
 - b) Per necessità personali rilevanti in ambito sanitario, diverse da quelle indicate nel punto precedente, che siano debitamente motivate e attestate dalla famiglia.
 - c) In base alla tipologia specifica della scuola, ovvero quando il cellulare risulta strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell'istruzione tecnica dedicati all'informatica e alle telecomunicazioni.
9. In virtù dell'autonomia scolastica, il Collegio dei Docenti ha previsto e deliberato specifiche deroghe al divieto di utilizzo dei cellulari; pertanto, è consentito l'uso dei tablet e/o di altri dispositivi elettronici esclusivamente:
 - a) Agli allievi che utilizzano libri digitali, non sotto forma di immagini o in formato PDF.
 - b) Per lo svolgimento delle prove parallele d'Istituto.
 - d) Per lo svolgimento di particolari attività didattiche deliberate dai Consigli di classe che non possano essere effettuate con gli strumenti digitali dell'Istituto; tali attività devono essere annotate sul Registro elettronico, riportando anche l'orario di inizio e termine.
 - c) Nel corso dei viaggi d'istruzione (solo per la secondaria di secondo grado).

Le suddette deroghe devono avvenire sempre sotto la diretta supervisione dei docenti e nel rispetto delle finalità didattiche previste.
10. Per lo svolgimento delle attività didattiche, l'Istituto mette a disposizione strumenti digitali specifici (PC fissi e portatili, digital board), secondo le modalità programmate dalla scuola nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa.
11. Nei casi di comprovata necessità o urgenza (ad esempio, motivi di salute), sarà consentito agli/alle studenti/sse il solo utilizzo del telefono della scuola presso il Centralino.
12. Per facilitare il rispetto delle nuove regole, tutto il personale scolastico (docenti e personale ATA) è tenuto a far rispettare il divieto, ma al contempo, il personale stesso deve fare un uso corretto e responsabile dei dispositivi elettronici personali, fungendo da esempio educativo (Circolare n. 362 del 25 agosto 1998). E' ammesso l'uso del dispositivo solo per motivi di servizio (ad esempio, compilazione del registro elettronico) o in casi di comprovata e urgente necessità, senza interferire con lo svolgimento delle attività didattiche.

13. Qualsiasi uso non autorizzato del telefono cellulare (o altro dispositivo elettronico personale) durante l'orario scolastico sarà considerato una violazione delle regole ministeriali, del Regolamento d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità, con la conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari correlate al divieto in base al criterio della progressività.

14. In virtù dell'autonomia scolastica, l'Istituto individua le misure organizzative atte ad assicurare il rispetto del divieto in questione. Le sanzioni verranno applicate in base alla gravità e alla reiterazione dell'infrazione. Esse sono:

a) Prima infrazione: Lo/La studente/ssa avrà l'obbligo di riporre immediatamente nello zaino il dispositivo spento e il docente provvederà ad annotare l'infrazione sul Registro Elettronico, nella parte relativa alle "Note Generiche".

b) Seconda infrazione: Lo/La studente/ssa avrà l'obbligo di riporre immediatamente nello zaino il dispositivo spento e il docente provvederà ad annotare l'infrazione sul Registro Elettronico, nella parte relativa alle "Note Disciplinari".

Si ricorda che le note disciplinari influiranno negativamente sulla valutazione del comportamento.

c) Terza infrazione: Lo/La studente/ssa avrà l'obbligo di riporre immediatamente nello zaino il dispositivo spento e il docente provvederà ad annotare l'infrazione sul Registro Elettronico, nella parte relativa alle "Note Disciplinari", specificando che si tratta della terza infrazione. Il docente, inoltre, provvederà ad avvisare il/la Coordinatore/trice di classe, il/la quale informerà verbalmente i genitori dell'accaduto, nonché dell'eventuale provvedimento di sospensione in caso di ulteriori infrazioni.

d) Ulteriori infrazioni: In caso di recidiva, oltre a quanto stabilito nel punto precedente, si adotterà un provvedimento di sospensione in maniera informale, ovvero senza la convocazione di un Consiglio di classe straordinario, ma di concerto con il Dirigente scolastico.

e) Ai fini del provvedimento di sospensione, si precisa quanto segue:

✓ **Per il biennio:**

- Un (1) giorno di sospensione con obbligo di frequenza per la quarta infrazione.
- Due (2) giorni di sospensione con obbligo di frequenza per le ulteriori infrazioni.

Si ricorda che i provvedimenti di sospensione influiranno negativamente sulla valutazione del comportamento.

✓ **Per il triennio:**

- Due (2) giorni di sospensione con obbligo di frequenza per la quarta infrazione. I docenti del Consiglio di classe possono decidere, eventualmente, di far svolgere all'allievo/a un'attività di collaborazione con gli uffici di segreteria (art. 13 comma 5 punto b. del Regolamento d'Istituto).
- Tre (3) giorni di sospensione con obbligo di frequenza per le ulteriori infrazioni. I docenti del Consiglio di classe possono decidere, eventualmente, di far produrre all'allievo/a un elaborato su una tematica di Educazione civica che induca lo studente a una riflessione sul suo comportamento scorretto (art. 13 comma 5 punto f. del Regolamento d'Istituto).

Si ricorda che i provvedimenti di sospensione influiranno negativamente sulla valutazione del comportamento.

TITOLO III
RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI
Artt. 11-16

Art. 11 – Norme generali

1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire; pertanto, tutti i provvedimenti disciplinari, al fine di rafforzare il senso di responsabilità dell'allievo e ripristinare i rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, devono rispettare i seguenti principi:
 - personalità della responsabilità disciplinare;
 - contraddittorio nel procedimento disciplinare;
 - finalità educativa della sanzione;
 - proporzionalità e temporaneità della sanzione;
2. Ogni Consiglio di classe potrà deliberare, in autonomia, di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando l'eventuale comportamento "anomalo" dell'allievo in una strategia di recupero o di reinserimento più generale.
3. L'applicazione delle sanzioni non deve essere automatica: ogni episodio connesso a comportamenti da sanzionare va accuratamente valutato in rapporto alla personalità del soggetto, alle sue possibilità di ravvedimento ed al contesto in cui si verifica. Ogni sanzione va irrogata in modo intelligente, razionale e con intenzione educativa; per poter essere efficace, essa dovrà essere adeguatamente motivata, in maniera da essere compresa da parte del soggetto che la subisce.
4. Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni. Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse all'uso improprio di strumenti, tecnologici e non, appartenenti all'Istituto o personali.
5. Le sanzioni possono essere inflitte anche per gravi mancanze commesse fuori dalla scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti o ad eventi scolastici, sempre che risultino di una tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.
6. Le sanzioni irrogate devono essere portate a conoscenza del Consiglio di classe affinché possa esserne valutata la ricaduta sul voto di condotta.
7. La convocazione dei genitori a seguito di mancanze o di comportamenti non corretti da parte degli allievi non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. Tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo Docente o dal Consiglio di classe.

Art. 12 – Tipologie di interventi educativi correttivi

1. Gli interventi educativi correttivi faranno leva sulle risorse personali, razionali e critiche, sulle motivazioni e sulla capacità di autodeterminazione dello studente. Essi saranno assunti direttamente dal Docente e possono consistere in:
 - a) consegne da svolgere in classe o a casa, relative ad una approfondita analisi della situazione;
 - b) un invito alla riflessione individuale circa il comportamento adottato, tramite un colloquio con uno o più docenti, dentro o fuori dall'aula;

- c) servizi da rendere alla classe;
 - d) riparazioni di guasti arrecati ad oggetti o ad attrezzature;
 - e) brevi percorsi di studio personalizzati da realizzare.
2. Nei casi di particolare gravità e per rispondere ad una precisa strategia educativo- didattica, si può ricorrere ad interventi educativi correttivi coinvolgenti tutta la classe.

Art. 13 – Tipologie di sanzioni

1. Agli studenti che si rendano responsabili di comportamenti scorretti, di mancanze o di colpe ben individuate, saranno inflitte, a seconda della gravità e della reiterazione, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione verbale in privato o in classe con annotazione sul registro personale del docente;
 - b) ammonizione scritta sul registro di classe on line;
 - c) esclusione da attività integrative, da viaggi d'istruzione e visite guidate;
 - d) sospensione da uno a tre giorni con l'obbligo di frequenza in aula o per svolgere attività integrative e/o alternative;
 - e) allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ad un giorno e fino a quindici giorni;
 - f) allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni;
 - g) allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni e/o con esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione agli esami di stato.
2. Al fine di una corretta applicazione delle suddette sanzioni, è indispensabile attenersi al contenuto dei commi successivi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, le sanzioni possono consistere in:
 - a) comunicazione scritta per la famiglia da parte del singolo docente sul quaderno dell'allievo;
 - b) sospensione, da parte del singolo docente, di una o più pause ricreative, che verranno utilizzate quale momento di riflessione sul proprio comportamento e sul proprio percorso didattico;
 - c) sospensione dell'attività didattica proposta dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, qualora l'alunno fosse fonte di pericolo per l'incolumità dei compagni. La durata della sospensione (da 1 a 3 gg), erogata dal Consiglio di Classe, sarà commisurata al permanere della situazione di pericolo.
 - d) Divieto, deliberato sempre dal Consiglio di Classe, di partecipare ad uscite didattiche o viaggi di istruzione, in caso di pericolo per la propria o altrui incolumità;
4. Nella scuola secondaria di primo grado, sono previste, inoltre:
 - a) Sanzioni relative all'"Utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici": Nel caso di un unico responsabile o di attribuzione del danno a più alunni, il Dirigente Scolastico convocherà la/le famiglia del/i responsabile/i perché prendano visione del danno. La famiglia è tenuta alla riparazione del bene o alla sua sostituzione nelle modalità stabilite volta per volta dal Dirigente Scolastico.
 - b) Sanzioni relative all'"Utilizzo di materiale non strettamente didattico e abbigliamento non adeguato": Ritiro del materiale da parte del docente, se usato durante qualsiasi attività scolastica e consegna dello stesso in Presidenza. La famiglia sarà avvisata dal docente che effettua il ritiro e dovrà concordare con la Presidenza un appuntamento per rientrare in possesso del bene.
5. Nella scuola secondaria di secondo grado, il Consiglio di classe può decidere, dopo aver valutato la gravità della mancanza di cui l'alunno si è reso responsabile, di irrogare sanzioni diverse dall'allontanamento dalla scuola che possono consistere in:

- a) attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
 - b) attività di collaborazione con gli uffici di segreteria;
 - c) pulizia dei locali o lavori di piccola manutenzione;
 - d) attività di ricerca, di riordino degli archivi, dei cataloghi ecc.;
 - e) frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale;
 - f) produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica sugli episodi e sui comportamenti scorretti di cui l'alunno si è reso responsabile.
6. Le sanzioni diverse dall'allontanamento di cui al comma precedente possono essere adottate, come misura accessoria, anche in aggiunta all'allontanamento previsto dal comma 1 punti d) ed e).
7. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni avverrà secondo il principio della gradualità e della riparazione del danno.

Art. 14 – Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati:
 - a) dai singoli Docenti, in merito agli interventi correttivi di cui all'art. 12 e all'art. 13 comma 1 punti a) e b);
 - b) dal Dirigente scolastico, su conforme decisione del Consiglio di classe, in merito alle sanzioni dalla lettera c) alla lettera f) di cui all'art. 13 comma 1.
2. Qualora i provvedimenti riguardino fatti commessi da allievi appartenenti a classi diverse, i rispettivi Consigli di classe si possono riunire in seduta congiunta.

Art. 15 – Modalità di irrogazione di particolari sanzioni

1. I provvedimenti disciplinari di cui al precedente art. 13, comma 1, lett. e) ed f), nonché quelli relativi al risarcimento di eventuali danni, sono preceduti dalla contestazione per iscritto all'interessato. Questi, avverso tale contestazione, ha diritto di produrre, nel termine di cinque giorni dalla ricezione, le sue controdeduzioni scritte o chiedere l'audizione personale, con l'assistenza dei genitori, ai quali viene inviata la comunicazione a mezzo raccomandata a mano, fonogramma, telegramma o sms, con l'indicazione della data e l'ora in cui è fissata l'eventuale audizione. L'audizione può essere disposta anche dalla scuola, quando ne ravvisi la necessità.
2. Qualora i genitori e lo studente, pur formalmente avvisati, non dovessero partecipare all'incontro o non ne dovessero chiedere il differimento per comprovate ragioni o non dovessero far pervenire controdeduzioni scritte, il Dirigente Scolastico, previa nomina di un tutore dello studente, procederà in loro assenza, sulla base degli atti e testimonianze in possesso della scuola.
3. Il Dirigente Scolastico invierà comunicazione scritta ai genitori interessati circa la sanzione applicata, con l'indicazione della durata e dei motivi specifici della decisione adottata.
4. Il Dirigente Scolastico, udito il Consiglio di classe, può offrire allo studente la possibilità di convertire la sanzione con lo svolgimento di attività a favore della comunità scolastica.

Art. 16 – Impugnazioni delle sanzioni

1. Avverso le sanzioni disciplinari di lieve entità è ammesso ricorso degli studenti interessati, se maggiorenni, o dei loro legali rappresentanti, se minorenni, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'irrogazione delle stesse, al Dirigente scolastico, che decide immediatamente, assunte, ove occorrono, le ulteriori informazioni indispensabili all'accertamento dei fatti.
2. I provvedimenti sanzionatori di particolare gravità possono essere impugnati, tanto dagli studenti,

nella scuola secondaria di secondo grado, quanto dai genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, presso un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, il cui funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia. Esso, introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, deve garantire sia il “diritto di difesa” degli studenti sia lo snellimento del procedimento ed ha il compito di intervenire ogniqualvolta vi siano due parti (persone o gruppi) che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che riguardi i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti, questo organismo è un luogo “terzo”, cioè esterno alla disputa e ha una funzione simile a quella dell’arbitro. In merito alla composizione e all’organizzazione del suddetto organo, vedasi il Regolamento specifico.

3. L’iscrizione degli alunni ad altro Istituto non interrompe il procedimento disciplinare in corso d’istruttoria o di applicazione della sanzione irrogata.
4. Ulteriore ricorso contro le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola può essere presentato all’Ufficio scolastico provinciale, alla Direzione regionale o al Tribunale amministrativo regionale.

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTI IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE

ARTT. 17-23

Art. 17 – Iscrizioni

1. Le iscrizioni degli alunni obbligati alla classe prima vengono effettuate secondo il calendario e le modalità fissati annualmente dalle autorità scolastiche con apposita circolare MIUR. Le iscrizioni per le classi diverse dalla prima vengono effettuate d’ufficio.
2. Gli alunni che variano la loro residenza o il domicilio dovranno comunicarlo tempestivamente in Segreteria. Gli alunni che si trasferiscono in altra sede dovranno richiedere il rilascio del Nulla-osta al Dirigente Scolastico. Gli alunni che provengono da altre scuole dovranno presentare a questo Istituto il Nulla-osta ai fini dell’iscrizione alla Scuola Primaria. Le richieste saranno accolte, verificate le disponibilità dei posti esistenti. L’esame delle richieste e le relative decisioni verranno prese in considerazione del numero degli alunni di ciascuna classe e della normativa vigente.
3. Sono da intendersi iscrizioni tardive quelle effettuate dopo il termine fissato dal MIUR e cancellazioni tardive quelle avvenute dopo la formazione delle classi ed entro l’inizio del nuovo anno scolastico. Gli alunni iscritti tardivamente si inseriscono, generalmente, nella classe meno numerosa.

Art. 18 – Formazione delle classi

1. La formazione delle classi, improntata a criteri di rigorosa obiettività, deve essere assicurata in maniera tale che in ognuna di esse vi sia una equilibrata presenza di tutte le componenti sociali. I criteri generali indicati e formulati dal Collegio dei Docenti per la formazione di esse sono: sorteggio per fasce di livello di maturazione, per sesso e per vivacità per la formazione delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di I grado.

Art. 19 – Assegnazione delle classi

1. L'assegnazione dei docenti alle classi resta di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico. Essa è effettuata sulla base dei criteri generali indicati dal Collegio dei Docenti. Il Dirigente Scolastico può discostarsi da criteri e proposte motivando il suo orientamento. Dovrà, comunque, essere salvaguardata, tranne casi eccezionali (trasferimenti, pensionamenti, razionalizzazione delle risorse), la continuità didattica prima, e poi l'anzianità di servizio a parità di continuità. I criteri per la compilazione dell'orario didattico vengono proposti dal Collegio dei Docenti. Gli alunni che durante l'anno scolastico provengono, col dovuto nulla-osta, da altre scuole, sono assegnati alle classi dal Dirigente Scolastico secondo criteri di opportunità e buon senso.

Art. 20 - Orario di servizio e orario delle lezioni

1. L'orario di servizio settimanale per il personale docente e non docente è quello stabilito dalle vigenti disposizioni in materia. Per il personale A.T.A. è possibile l'adozione di un orario flessibile ed articolato in base alle esigenze di funzionamento della scuola.
2. L'orario delle lezioni è stabilito dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali espressi dal Collegio Docenti, tenute presenti le esigenze socio-educative ed ambientali della comunità scolastica. Non è ammesso, per motivi di sicurezza, l'ingresso degli alunni negli edifici scolastici prima dell'orario stabilito.

Art. 21 – Organizzazione relativa allo svolgimento delle attività scolastiche

1. I servizi di trasporto e di mensa scolastica sono erogati dall'Amministrazione Comunale che ne stabilisce modalità e costi.
2. Gli allievi che arrivano a scuola in ritardo devono essere accompagnati da un genitore. L'eventuale uscita anticipata può essere richiesta da un genitore, che in ogni caso deve personalmente prelevare l'allievo. Tale uscita anticipata è autorizzata dal Dirigente (o, in sua assenza, dai docenti collaboratori). Sia il ritardo sia l'uscita anticipata devono comunque risultare del tutto eccezionali.
3. Giustificazione delle assenze. Le assenze dovranno essere giustificate il giorno successivo sull'apposita sezione del registro elettronico. Per le assenze programmate e prolungate (oltre i 10 giorni) si dovrà darne tempestiva comunicazione ai docenti di sezione/classe. Non è più prevista la presentazione del certificato medico (legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 - art. 9).
4. Le assenze, anche di singole ore, verranno riportate sul registro di classe. Gli insegnanti sono impegnati a segnalare al Dirigente eventuali casi di assenze in numero elevato. Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, il numero totale delle assenze non può superare $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale previsto.
5. Nel corso delle lezioni, l'insegnante, se è costretto a lasciare l'aula per eccezionali e inderogabili motivi, chiede la collaborazione del Personale Ausiliario o dei colleghi.
6. Durante le lezioni, genitori o estranei, privi di autorizzazione, non possono accedere alle aule; ciò per garantire agli allievi concentrazione e attenzione allo studio.
7. Al termine delle lezioni le aule sono lasciate in ordine e in condizioni decorose. Gli insegnanti e il personale ATA sono impegnati a vigilare in tal senso e a prendere provvedimenti, anche segnalando al Dirigente Scolastico eventuali abusi. Gli allievi sono tenuti anche al rispetto degli

arredi, delle attrezzature, delle cose proprie e altrui. Eventuali danni saranno rimborsati dalle famiglie, salvo nei casi di assoluta buona fede.

8. Gli spostamenti degli allievi all'interno della scuola, verso laboratori o palestre, devono avvenire in modo da non disturbare le lezioni nelle aule. Negli spostamenti fuori dalla scuola (a piedi) o nel corso di visite d'istruzione, gli insegnanti sono impegnati a vigilare in modo particolare affinché siano garantiti la sicurezza e il benessere dei partecipanti.
9. Per gli spostamenti si dovranno garantire sia agli alunni che al personale addetto alla loro vigilanza, le coperture assicurative contro i rischi di infortuni previste dalla legge Regionale n.77 del 6/9/1975.

Art. 22 – Norme sulla vigilanza degli alunni all'uscita e durante il tragitto scuola-casa

1. Considerato che la sorveglianza diretta da parte degli insegnanti coincide con l'orario scolastico, considerato che la giurisprudenza in materia ha da tempo evidenziato che il dovere di vigilanza va inteso non in senso assoluto ma relativo e correlato all'età e al normale grado di maturazione degli alunni, valutata la posizione geografica, la situazione territoriale, la dimensione urbanistica, le condizioni della viabilità, i livelli di traffico automobilistico, le distanze massime tra edifici scolastici e le singole abitazioni degli alunni, considerati gli orari delle attività e delle lezioni scolastiche settimanali, sia antimeridiane che pomeridiane, nei Plessi dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado, si determina e stabilisce quanto segue nei commi successivi.
2. Data l'età dei bambini della Scuola dell'Infanzia e la disponibilità di un tempo "disteso" per il ritiro del bambino, l'uscita deve avvenire tassativamente all'interno dell'edificio scolastico, tramite il passaggio diretto tra il docente e il genitore (o suo delegato, in forma scritta).
3. Gli alunni che frequentano la Scuola Primaria hanno fasce di età diverse; tuttavia, la loro evoluzione non è tale da garantirne totale autonomia e capacità di evitare situazioni di pericolo (es.: coinvolgimento in sinistro stradale nel tragitto scuola-casa). Pertanto, si prevede il ritiro diretto del minore da parte dei genitori o di altro adulto delegato.
4. In caso di condizioni particolari dell'alunno, segnalate dai genitori o rilevate dai Consigli di Interclasse, si chiederà il ritiro del minore da parte di figure familiari/parentali autorizzate con delega. Eventuali deleghe ad altro adulto, firmata da entrambi i genitori, saranno depositate presso la Segreteria. La copia protocollata sarà consegnata dall'Ufficio di Segreteria – Sportello Didattico ai Referenti di Plesso per le opportune verifiche in fase di prelevamento dei minori. Considerata le criticità che caratterizzano il termine delle lezioni e considerati i vincoli strutturali dell'edificio, sarà cura particolare del genitore (o del suo delegato) prelevare l'alunno all'uscita dell'edificio scolastico. L'uscita di tutti gli alunni della Scuola Primaria avverrà al suono della campanella negli orari definiti.
5. L'organizzazione dell'afflusso e del deflusso degli alunni dai Plessi dell'Istituto è un compito organizzativo che fa capo al Dirigente Scolastico (D.Lgs. 81/2008), che deve garantirne lo svolgimento nella massima sicurezza e nel rispetto degli obblighi di vigilanza (CCNL Scuola 2006/2009 e decretazioni successive correlate; D.Lgs. 165/2001).

6. I genitori e gli alunni sono tenuti al rispetto degli orari di ingresso e di uscita dalle lezioni predisposti per ciascun Plesso e comunicati all'inizio di ogni anno scolastico.
7. La sorveglianza degli alunni nei diversi plessi viene garantita negli orari compresi fra l'inizio e il termine delle lezioni. I genitori degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, in particolare, sono invitati a far opera di convinzione presso i propri figli affinché non sostino fuori dalla Scuola oltre il termine delle lezioni, esponendosi a pericoli di ogni genere.
8. La puntualità ed il rispetto dell'orario delle lezioni rientra fra i doveri principali degli alunni. Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del suo Collaboratore.
9. Qualora gli alunni, in casi eccezionali, debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni è necessario preavvisare i genitori e chiederne il ritiro personale o di un delegato.
10. L'uso dei servizi igienici è così regolato:
 - a) non è consentito (salvo casi eccezionali) servirsi dei bagni durante la prima e l'ultima ora di lezione;
 - b) può uscire dalla classe, per recarsi ai servizi, non più di un alunno per volta;
 - c) i collaboratori scolastici controlleranno che gli alunni, soddisfatte le proprie necessità, tornino rapidamente in aula e non si fermino a giocare o chiacchierare nei corridoi.
11. Il personale ausiliario ha l'obbligo di vigilare e di cooperare con gli insegnanti sia nella fase di accesso alle aule, sia durante l'uso del bagno, sia al termine delle lezioni durante l'uscita. Nel caso in cui un insegnante sia costretto per motivi di forza maggiore ad allontanarsi dall'aula temporaneamente, la vigilanza deve essere richiesta al personale ausiliario.
12. L'alunno è tenuto a partecipare a tutte le attività didattico – educative programmate nei tempi e nei modi dagli Organi Collegiali. Nel caso di assenza per malattia o di altra natura devono essere giustificate tramite il portale Argo. Gli insegnanti segnaleranno al Dirigente Scolastico le assenze ingiustificate, annotandole sul registro.
13. Alla fine delle lezioni, gli alunni devono uscire dalle aule soltanto dopo il suono della campanella. È assolutamente vietato consegnare alunni a persone di dubbia identità o permettere che si allontanino senza autorizzazione dalla scuola durante l'orario delle lezioni.
14. È vietato rovinare, manomettere o appropriarsi di attrezzature, strutture, dotazioni od oggetti appartenenti alla Scuola. I danni procurati al patrimonio della Scuola devono essere risarciti. Qualora l'alunno venga colto in flagranza, gli insegnanti e i collaboratori scolastici informano il Dirigente Scolastico che a sua volta, informa tempestivamente la famiglia. Le trasgressioni vengono prese in esame dal Consiglio di Classe per gli opportuni provvedimenti disciplinari.
15. La scuola non risponde degli indumenti, libri ed altri oggetti personali, e comunque si impegna nel vigilare e nel far maturare negli alunni il rispetto non solo dei beni della Scuola, ma anche degli oggetti appartenenti alle persone. Si raccomanda comunque, di non portare a scuola oggetti di valore o somme di denaro o oggetti non necessari al corredo scolastico.
16. In palestra è obbligatorio l'uso delle scarpe da ginnastica ed è raccomandata la tuta. Al termine

delle esercitazioni, gli attrezzi dovranno essere riportati al loro posto: tutti devono collaborare a mantenere la palestra pulita.

17. Gli alunni non possono usare il telefonino all'interno delle aule e sono tenuti a consumare la colazione all'interno delle stesse durante l'intervallo antimeridiano che ha la durata di 10 minuti.
18. Tutti i comportamenti lesivi della dignità personale dei discenti o dei docenti devono essere rilevati e comunicati tempestivamente al Dirigente Scolastico.
19. Le contravvenzioni a qualsiasi norma ed eventuali comportamenti scorretti saranno severamente puniti secondo le vigenti disposizioni in materia disciplinare.

Art. 23 – Gestione degli infortuni in ambiente scolastico

1. È opportuno ricordare che la gestione degli infortuni in ambiente scolastico è una questione importante della messa a punto della valutazione dei rischi dell'Istituto e può riguardare adulti e alunni. La procedura generale riportata nei commi successivi dovrà essere applicata in caso di infortuni/emergenze in orario scolastico, sia che avvengano in Palestra sia che avvengano in altro luogo, anche esterno alla Scuola (es.: gite scolastiche in Italia, etc.).
2. L'Intervento di primo soccorso agli alunni (al personale della Scuola o ad altro utente) avviene ad opera del docente/personale presente, anche attraverso la collaborazione del personale ausiliario o collega (in casi di gravità, chiedendo supporto al docente designato come responsabile del Primo soccorso dal Dirigente Scolastico, secondo normativa). Si dovrà ricordare che, in caso di gravità, l'infortunato non dovrà essere assolutamente rimosso e sarà necessario chiamare subito l'autoambulanza.
3. In situazioni di non gravità, dovrà essere effettuata segnalazione alla famiglia, la quale valuterà l'intervento da attuare personalmente o la necessità di un controllo al Pronto Soccorso/dal proprio medico.
4. In situazione di gravità, il docente dovrà chiamare il Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE) 112, attivo 24 ore su 24 e gratuito (si può chiamare anche da qualsiasi scheda SIM) e accompagnerà l'alunno in ospedale, lasciando la sezione/classe alla sorveglianza dei collaboratori e/o dei colleghi. Il Dirigente Scolastico (o, in sua assenza, il Collaboratore del Dirigente, il Referente di Plesso o un delegato) avranno il compito di avvisare la famiglia dell'alunno.
5. L'infortunio (grave/non grave) dovrà essere denunciato dal docente alla Segreteria e comunicato contestualmente alla Dirigenza Scolastica, compilando il modulo apposito (il Pronto Soccorso o il medico invieranno alla Scuola il "codice malattia/infortunio" derivante da visita o lo forniranno alle famiglie per la dovuta comunicazione alla Segreteria). Si raccomanda ai docenti la compilazione tempestiva delle denunce di infortunio presso la Segreteria in caso di sinistro degli alunni, per velocizzare la tempistica della segnalazione presso INAIL e presso la compagnia assicuratrice.
6. La Scuola provvede alla denuncia presso la compagnia assicuratrice secondo i termini stabiliti dalla legge e fissati nella polizza e comunica l'apertura del sinistro alla famiglia dell'alunno o al personale infortunato.

7. Il RSPP di Istituto dovrà effettuare un'analisi approfondita delle cause che hanno determinato gli incidenti all'interno della scuola e, con il Dirigente Scolastico, dovrà individuare le misure da adoperare con urgenza, anche apportando modifiche al DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Dovrà poi comunicare ai Docenti (e al personale ATA), in sede di Collegio, le misure di prevenzione adottate.
8. In caso di sciopero o assemblee del personale sono applicate le procedure previste al fine di garantire la tutela degli alunni. Le famiglie sono avvertite in tempo utile tramite un avviso apposito pubblicato sul sito della scuola e sulla bacheca del registro elettronico.
9. L'uso dei laboratori e delle palestre è disciplinato dai rispettivi regolamenti allo scopo di incentivare un'attività didattica ed educativa responsabile e proficua, con rigoroso impegno di osservanza di ogni norma di sicurezza. Gli Insegnanti e gli ATA sono impegnati nel seguire e fare seguire tali norme favorendo l'assunzione di una vera e propria ottica di sicurezza nella vita scolastico - lavorativa, sociale e familiare. Il Personale Ausiliario, a sua volta, è tenuto all'osservanza di precauzioni nell'uso di attrezzature e di materiale pericoloso. Per motivi di sicurezza tutti gli spazi per il passaggio e l'uscita entro le aule e nei corridoi devono restare liberi da zaini e da ingombri di ogni genere.
10. Tutti i locali e le attrezzature della scuola fonte di potenziale rischio sul piano della sicurezza e della salute, sono segnalati con appositi cartelli. Gli Insegnanti, il Personale ATA e gli stessi Allievi sono invitati a rispettare tutte le indicazioni, comunicate con varie forme e modalità, a garanzia della sicurezza e della salute, segnalando inoltre eventuali problemi e carenze in merito. Tali segnalazioni possono essere effettuate direttamente al Dirigente Scolastico ovvero ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o ai membri del "Gruppo di servizio di prevenzione e protezione". È impegno di tutti collaborare perché siano assicurate anche idonee condizioni igienico- ambientali, di pulizia, di aerazione e di temperatura per favorire il massimo benessere nella vita comunitaria.
11. Gli insegnanti di classe concordano la distribuzione oraria e altri accorgimenti volti ad evitare un eccessivo carico di libri e materiale didattico e sportivo.
12. Come previsto dalla normativa vigente è assolutamente vietato fumare in tutti i locali scolastici e anche nel perimetro scolastico.
13. L'uso del telefono cellulare a scuola è proibito per gli allievi. Gli insegnanti provvedono al ritiro dei cellulari nel caso risultino accesi.
14. Per eventuali indispensabili comunicazioni tra gli alunni e la famiglia, gli stessi devono rivolgersi agli insegnanti e al personale ATA.
15. Resta inteso che la scuola, pur adottando ogni possibile precauzione, non potrà essere ritenuta responsabile dell'eventuale perdita di oggetti dimenticati o lasciati incustoditi.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI DELLA SCUOLA D'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE
Artt. 24-27

L'orario dei plessi della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado è articolato su cinque giorni settimanali (settimana corta)

Art. 24 – Orario della Scuola dell'infanzia

1. Le attività scolastiche della scuola dell'infanzia hanno luogo secondo i seguenti orari:
 - a) senza servizio mensa (dal lunedì al venerdì)
 - ingresso: dalle ore 08,00 alle ore 09,00
 - uscita: dalle ore 13,30 alle ore 14,00
 - b) con servizio mensa (dal lunedì al venerdì)
 - ingresso: dalle ore 08,00 alle ore 09,00
 - uscita: dalle ore 15,30 alle ore 16,00
2. Al momento dell'accoglienza i bambini sono accompagnati e consegnati all'ingresso dai genitori o da persona maggiorenne da essi delegata. All'uscita gli insegnanti consegnano i bambini ai genitori o ad una persona maggiorenne da essi delegata. I genitori sono tenuti a ritirare puntualmente i propri figli negli orari previsti.

Art. 25 – Orario della Scuola primaria – Plesso “Vincenzo Lardo”

1. Le attività scolastiche della scuola primaria hanno luogo secondo i seguenti orari:
 - ingresso di tutte le classi - ore 8,00
 - uscita:
 - Classi I – II – III: ore 14,00 (lunedì-martedì)
ore 13,00 (mercoledì, giovedì, venerdì)
 - Classi IV – V: ore 14,00 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì)
ore 13,00 (venerdì)
2. L'ingresso degli alunni avviene con la vigilanza del Personale Ausiliario e dei docenti in servizio alla prima ora. All'uscita, gli insegnanti accompagnano gli alunni fino alla porta d'ingresso e li consegnano ai genitori o ad una persona maggiorenne da essi delegata, salvo una diversa determinazione del Dirigente Scolastico, derivante da motivi eccezionali. I genitori sono tenuti a ritirare puntualmente i propri figli al termine delle lezioni, attendendoli nello spazio adiacente agli ingressi previsti per l'uscita delle classi.

Art. 26 – Orario della Scuola Secondaria di I grado – Plesso “Giovanni Pascoli”

- 1) Le attività scolastiche della scuola secondaria di primo grado hanno luogo secondo i seguenti orari:
 - ingresso: ore 7,55
 - uscita: ore 13,55
- 2) I rientri pomeridiani per gli alunni di strumento musicale sono concordati con i singoli docenti a inizio anno scolastico e così calendarizzati per l'intera durata dell'anno scolastico.
- 3) Gli allievi sono accompagnati dagli insegnanti dell'ultima ora sino alla porta di ingresso. Il rientro pomeridiano degli allievi è affidato alla cura e responsabilità dei genitori.

Art. 27 – Ritardi genitori o persone delegate

1. Nel caso di ritardo nel ritiro degli alunni al termine delle lezioni, il docente è tenuto ad attendere l'arrivo dei familiari, da contattare telefonicamente.
2. In caso di impossibilità da parte del docente di trattenersi oltre l'orario di servizio per gravi e comprovati motivi, il minore sarà affidato ad un collega che si renda disponibile.
3. In caso di ritardo, i genitori, o le persone da essi delegate al ritiro, sono tenuti ad avvisare tempestivamente i docenti.
4. Se entro trenta minuti dal termine delle lezioni non ci saranno stati contatti con la famiglia, i docenti informeranno direttamente il Dirigente Scolastico che provvederà a fornire indicazioni e ad avvisare le Forze dell'Ordine.

TITOLO III**ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO****Artt. 28-34****Art. 28 - Frequenza scolastica**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, per cui sono sospesi gli ingressi alla seconda ora, se non in casi particolari e del tutto eccezionali, con le modalità previste nel successivo articolo 29 del presente regolamento.
2. La presenza a scuola risulta obbligatoria sia in orario antimeridiano, in quanto propedeutica al raggiungimento degli obiettivi prefissati sia in orario pomeridiano, per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di classe e/o dagli altri organi collegiali.
3. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa e per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi dovrà essere presentato il certificato di "stato di buona salute". Gli allievi che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie dovranno presentare al Dirigente scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore e corredata dalla certificazione medica.
4. La partecipazione ad attività extrascolastiche, a stage e a viaggi d'istruzione, per i quali venga richiesto un contributo finanziario da parte degli studenti, non è obbligatoria. Gli studenti che non aderiscono a queste iniziative sono tenuti alla frequenza normale o a partecipare ad eventuali attività alternative programmate.
5. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico per assiduità nella frequenza delle lezioni, il limite massimo di assenze viene stabilito in trenta (30) giorni.

Art. 29 – Giustificazione delle assenze

1. La giustificazione delle assenze da parte dei genitori deve avvenire tramite il portale Argo e ogni singola giustificazione deve essere validata dai docenti. Le assenze non giustificate entro tre giorni saranno considerate ingiustificate.
2. Giustificare in modo puntuale ogni tipologia di assenza, anche per malattia, tramite il portale Argo. In merito, si precisa che, in seguito all'emanazione di una recente legge regionale, a decorrere dal corrente anno scolastico, non sarà più necessario presentare il certificato medico per essere

riammessi a scuola dopo cinque (5) giorni di assenza per malattia. Pertanto, in mancanza di certificazione medica che attesti lo stato di guarigione dello studente, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità genitoriale-familiare, avendo cura di non far rientrare a scuola i propri figli in condizioni di salute non idonee, tali da compromettere il benessere psico-fisico della comunità scolastica.

3. In caso di ripetute assenze, cinque in un mese, il Docente coordinatore della classe provvederà ad avvisare la famiglia tramite e-mail, messaggio o per via telefonica; in casi particolari ed eccezionali, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte, per il tramite della segreteria didattica, anche nel caso di allievi maggiorenni.
4. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, l'assenza sarà considerata ingiustificata, ad eccezione di quelle assenze non dipendenti dalla volontà degli studenti (sciopero mezzi pubblici, calamità naturali, ecc..) e di quelle giustificate direttamente dai genitori. L'assenza si considera collettiva qualora dovesse risultare assente la metà degli allievi.

Art. 30 – Entrate posticipate ed uscite anticipate

1. L'Istituto scolastico si configura come una comunità che si propone la formazione intellettuale, morale e fisica dei giovani, per la quale costituisce requisito fondamentale l'obbligo dell'assidua e fruttuosa presenza alle lezioni da parte degli studenti; pertanto, tutte le componenti scolastiche si impegnano, nell'ambito del Patto educativo di corresponsabilità, al rispetto scrupoloso dell'orario scolastico, come determinato all'inizio di ciascun anno.
2. Le famiglie sono tenute, in particolare, a collaborare affinché l'attività didattica non sia interrotta se non per inevitabili, seri e gravi motivi debitamente comprovati, rinviando alle ore pomeridiane qualsiasi impegno che interferisca in tal senso. Pertanto, possono essere concessi permessi relativi ad entrate posticipate e ad uscite anticipate per i seguenti tassativi motivi:
 - a) spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e/o privati (successivo comma 3);
 - b) analisi e visite mediche (successivo comma 4);
 - c) attività sportive e/o lavorative (successivo comma 5);
 - d) motivi familiari o personali, opportunamente vagliate dal Dirigente scolastico (successivo comma 6).
3. Le entrate posticipate e le uscite anticipate per motivi di trasporto vengono autorizzate e indicate sul portale Argo dalla segreteria didattica all'inizio dell'anno scolastico, previa richiesta scritta da parte dei genitori degli alunni interessati. Gli studenti sono tenuti, pertanto, ad entrare in aula rigorosamente entro l'orario di ingresso indicato nel permesso. In caso di ritardo del mezzo di trasporto, che l'agenzia di viaggi è tenuta a giustificare, gli studenti sono ammessi in aula senza ammonizione. Se non vengono rispettate le suddette condizioni, gli alunni sono ammessi in aula con ammonizione.
4. Le entrate posticipate e le uscite anticipate per analisi e visite mediche devono essere richieste preventivamente (almeno un giorno prima) da un genitore o dagli studenti maggiorenni, se a tanto autorizzati dai genitori, tramite e-mail indirizzata al Dirigente scolastico.
5. Le uscite anticipate per attività sportive saranno autorizzate solo in base al calendario della società sportiva interessata, opportunamente sottoscritto dal genitore e comunicato alla segreteria didattica. Le uscite anticipate per attività lavorative, da parte degli studenti maggiorenni, saranno

autorizzate tenendo presente le disposizioni contenute nei commi successivi.

6. Le uscite anticipate per motivi familiari o personali sono soggette alle seguenti disposizioni:
 - a) Studenti minorenni: le uscite devono essere richieste preventivamente (almeno un giorno prima) da un genitore tramite e-mail indirizzata al Dirigente scolastico. Gli studenti saranno autorizzati ad uscire solo se prelevati da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci o da un'altra persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori e munita di documento di riconoscimento; in quest'ultimo caso, l'Istituto viene sollevato da ogni responsabilità. In caso di urgenza e di necessità, i genitori potranno prelevare, nel corso della mattinata, direttamente in istituto i propri figli mediante richiesta scritta indirizzata al Dirigente scolastico.
 - b) Studenti maggiorenni: le uscite devono essere richieste preventivamente (almeno un giorno prima) da un genitore tramite e-mail indirizzata al Dirigente scolastico. Alla richiesta è indispensabile allegare la copia del documento di riconoscimento del genitore richiedente. In caso di urgenza e di necessità, gli studenti saranno autorizzati ad uscire autonomamente, previo accertamento e obbligo, da parte della segreteria scolastica, di verificarne le condizioni tramite contatto telefonico con uno dei genitori. In ogni caso l'Istituto viene sollevato da ogni responsabilità.
7. Gli alunni maggiorenni, autorizzati secondo quanto indicato al comma 6 punto B, potranno chiedere, per motivi di lavoro o di altra natura, al massimo due permessi di uscita anticipata al mese, compatibilmente con le attività didattiche previste per la giornata.
8. In caso di partecipazione degli studenti minorenni a una visita guidata o a un viaggio d'istruzione, gli stessi devono essere prelevati, al rientro, obbligatoriamente da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci o da un'altra persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori e munita di documento di riconoscimento; in quest'ultimo caso, l'Istituto viene sollevato da ogni responsabilità.

Art. 31 – Ingresso a scuola e registrazione ritardi

1. In virtù dell'accoglienza in aula da parte dei docenti a partire **dalle h. 8:05**, gli studenti delle tre sedi staccate entrano **alle h. 8:10** ed escono **alle h. 13:30**; mentre gli studenti della sede centrale, considerata la numerosità delle classi, entrano **alle h. 8:10** ed escono a scaglioni **dalle h. 13:24 alle h. 13:30**.

Per maggiori dettagli vedasi il Piano "Orario ingresso-uscita" affisso in tutte le classi e pubblicato sul sito web dell'Istituto.
2. Per gli ingressi in ritardo e le relative registrazioni sul portale Argo, è indispensabile rispettare le norme descritte analiticamente nei commi successivi.
3. **Studenti PENDOLARI CON PERMESSO di ingresso posticipato:**
 - a) gli alunni che, per motivi di trasporto, sono muniti di permesso per ingresso posticipato valido per l'intero anno scolastico, sono tenuti ad entrare entro l'orario indicato nel permesso e riportato sul registro elettronico.

In caso di ingresso oltre l'orario consentito, sarà registrato il ritardo sul portale Argo, con richiesta di giustificazione da parte dei genitori.
4. **Studenti NON PENDOLARI e studenti PENDOLARI SENZA PERMESSO di ingresso posticipato:**
 - a) gli alunni saranno ammessi in aula **entro le h. 8:15** senza annotazione del ritardo;
 - b) gli alunni saranno ammessi in aula **entro le h. 8:20** con annotazione del ritardo e con richiesta di giustificazione sul portale Argo da parte dei genitori.

In caso di ritardi frequenti e/o non giustificati, essi avranno un'incidenza negativa sulla valutazione del comportamento;

- c) gli alunni saranno ammessi in aula **entro le h. 8:30** con annotazione del ritardo da giustificare e con ammonizione scritta sottoforma di nota disciplinare.

I ritardi frequenti e/o non giustificati e le ammonizioni scritte avranno un'incidenza negativa sulla valutazione del comportamento.

- d) gli alunni saranno ammessi in aula **dopo le h. 8:30** soltanto se il ritardo è giustificato dai genitori direttamente in sede o telefonicamente, soprattutto se si tratta di alunni minorenni.

In mancanza di una giustificazione diretta da parte dei genitori, si applicano le disposizioni del precedente punto c).

- 5. Gli alunni frequentanti le classi dell'**indirizzo odontotecnico** che usufruiscono del servizio di navetta possono entrare **entro le h. 8:30** senza annotazione del ritardo sul portale Argo.

Per i suddetti alunni rimane valida la disposizione di cui al punto d) del comma precedente.

Art. 32 - Deroghe al limite massimo del numero delle assenze dell'orario annuale personalizzato

- 1. A norma dell'art. 14, comma 7 del D.P.R 22 giugno 2009, n. 122, gli alunni, ai fini della validità dell'anno scolastico, sono tenuti ad assicurare la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario personalizzato.
- 2. All'obbligo di cui al precedente comma sono ammesse le seguenti deroghe:
 - a) ricovero presso una struttura sanitaria pubblica o privata;
 - b) gravi motivi di salute adeguatamente documentati che abbiano determinato periodi di degenza anche domiciliare;
 - c) terapie e/o cure programmate;
 - d) maternità (*ante e post partum*) per un periodo complessivo non superiore a 30 giorni;
 - e) lutto per perdita di parenti del nucleo familiare di appartenenza (genitori, fratelli, o sorelle) fino ad un massimo di gg. 10; entro il secondo grado fino ad un massimo di gg. 3;
 - f) malattia del proprio figlio, entro il terzo anno di vita del bambino;
 - g) gravi motivi familiari da documentare adeguatamente;
 - h) donazione di sangue;
 - i) partecipazione attività sportive ed agonistiche organizzate da fondazioni riconosciute dal CONI;
 - j) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (L.516/1988);
 - k) partecipazione a pubblici concorsi;
 - l) esame per il conseguimento della patente di guida;
 - m) convocazione davanti all'autorità giudiziaria.
 - n) riposo elettorale per lo svolgimento di funzioni (segretario di seggio, scrutatore o rappresentante di lista) presso seggi elettorali in occasione di elezioni politiche, amministrative ed europee o di referendum.
- 3. In caso di superamento del numero massimo di assenze consentito, non comprensivo delle deroghe, il Consiglio di classe interessato potrà valutare, relativamente ad ogni singolo caso, se ammettere l'alunno allo scrutinio finale a condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) il numero delle assenze effettuate, non comprensivo delle deroghe, risulta lievemente (max 5 gg.) superiore al limite consentito;

- b) presenza di elementi sufficienti per procedere alla valutazione del rendimento e del comportamento scolastico.

Art. 33 - Documentazione necessaria per la giustificazione delle assenze in deroga

1. Ai fini della giustificazione delle assenze in deroga, di cui al comma 2 del precedente articolo, è richiesta la seguente documentazione:
 - a) certificato del ricovero ospedaliero o di struttura pubblica o privata convenzionata con il S.S.N.;
 - b) certificato di maternità attestante la data del parto;
 - c) certificato di nascita del bambino;
 - d) specifiche documentazioni che attestino quanto previsto dall'art. 21 lettere g. h. i, j, k, l, m, n.

Art. 34 - Valutazione degli alunni in caso di riconoscimento di deroghe

1. In caso di riconoscimento delle deroghe di cui agli articoli precedenti, il Consiglio di classe procederà allo scrutinio finale di ciascun alunno a condizione della presenza di un numero di verifiche scritte, orali e pratiche sufficienti, tali, cioè, da non pregiudicare la valutazione.
2. Ai sensi della legge n. 352/1995, il Consiglio di classe può ammettere gli alunni a sostenere prove suppletive limitatamente alle discipline riportanti valutazioni insufficienti, da tenersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo; pertanto, il giudizio di ammissione /non ammissione alla classe successiva viene sospeso e il Consiglio di classe riprenderà lo scrutinio dell'alunno dopo lo svolgimento delle prove suppletive.

PARTE TERZA

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 35 – Partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e relative comunicazioni

1. Nell'ottica di una scuola che interagisce con la comunità e con il territorio, il rapporto con le famiglie assume particolare rilievo educativo e formativo, in quanto la loro partecipazione alla formazione dei propri figli è sostenuta dall'Istituzione scolastica e sancita dalla Costituzione della Repubblica italiana (Art. 30).
2. Tale partecipazione deve avvenire attraverso la comunicazione efficace sia delle linee formative definite dal Collegio dei Docenti sia degli obiettivi educativi e didattici esplicitati nel PTOF di Istituto.
3. I genitori partecipano alla vita scolastica attraverso le assemblee, la presenza ai periodici Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe (due/tre in un anno), la partecipazione ai colloqui generali pomeridiani (una volta per bimestre/trimestre o quadrimestre), a colloqui individuali che possono essere richiesti, anche utilizzando il portale Argo con i docenti di tutte le discipline (per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado).
4. La comunicazione costante tra la scuola e la famiglia avviene attraverso i canali istituzionali (telefono dell'istituto, sito della scuola, e-mail, messaggi sul portale Argo, registro elettronico).
5. Per quanto concerne l'accesso ai dati personali di ciascuno studente sul portale Argo, è necessario che le famiglie ritirino presso la Segreteria didattica la password di accesso.

6. Le comunicazioni relative alle sospensioni delle lezioni e agli ingressi e/o uscite fuori orario, disposte dagli Uffici di Direzione, sono effettuate tramite circolari interne lette dai docenti e annotate sul registro di classe on line. La famiglia può prenderne visione anche tramite il sito della scuola. I docenti hanno la facoltà, a seconda dell'ordine e grado di scuola, di invitare gli studenti minorenni a riportare sul proprio diario le comunicazioni alle famiglie, al fine della controfirma da parte dei genitori.
7. I docenti, qualora lo ritengano necessario, possono inviare, in casi eccezionali e tramite la Segreteria Didattica, comunicazioni scritte alle famiglie circa l'andamento didattico e disciplinare dei figli, invitandole ad un colloquio riservato.
8. Le valutazioni degli scrutini e quelle del periodo intermedio, accompagnate da eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero attivati e dell'esito di tali interventi, sono comunicate alle famiglie per iscritto o tramite pubblicazione riservata sul portale Argo.
9. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono effettuate abitualmente attraverso circolari pubblicate in forma ufficiale sulla bacheca Argo e/o sul sito della scuola.
10. I genitori sono invitati a visionare costantemente il portale Argo, al fine di controllare i compiti e le lezioni assegnati, nonché le eventuali annotazioni dei Docenti e le comunicazioni della scuola.

Art. 36 – Incontri Scuola-Famiglia

1. Gli incontri tra famiglie e docenti sono finalizzati ad informare, discutere e sollecitare proposte sulla programmazione annuale e ad affrontare problemi di carattere comportamentale e di apprendimento degli allievi, allo scopo di definire alleanze e strategie comuni di intervento.
2. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli O.O.C.C., predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.
3. Il ricevimento genitori da parte di ogni singolo docente si svolgerà in presenza, salvo diversa indicazione, in un'ora antimeridiana stabilita da ciascun insegnante in un giorno della settimana (da ottobre ad aprile), previa diretta prenotazione delle famiglie e/o degli studenti con il docente stesso, secondo con le modalità ritenute più opportune (registro elettronico, telefono dell'istituto, e-mail, accordo con l'alunno).
4. Qualora i docenti dovessero ravvisare la necessità, in casi particolari, di contattare le famiglie per comunicazioni riguardanti l'aspetto didattico e disciplinare, possono richiedere incontri in presenza, usando le modalità indicate al comma precedente.
5. Per il corrente anno scolastico, gli incontri Scuola-Famiglia saranno svolti in presenza, salvo diversa modalità deliberata, per esigenze particolari, dagli Organi Collegiali nel corso dell'anno scolastico.

Art. 37 – Diritti e doveri dei genitori/tutori

1. I diritti dei genitori/tutori sono:

- e) partecipare alla vita della Scuola e alle iniziative dalla stessa promosse, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- f) riunirsi nella Scuola in Assemblea, secondo le modalità previste dalla normativa degli Organi Collegiali e dall'Istituto;
- g) ricevere informazioni dei percorsi e dei processi educativi che riguardano i figli in incontri

opportunamente programmati;

- h) conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti durante l'anno e visionare le verifiche scritte;
- i) usufruire di colloqui individuali con gli insegnanti e con il Dirigente Scolastico negli orari stabiliti e comunicati ad inizio anno scolastico tramite apposita circolare e pubblicati sul sito istituzionale.

2. I doveri dei genitori/tutori sono:

- a) collaborare con i docenti, consapevoli delle reciproche competenze e del rispetto dei ruoli, alla formazione di un ambiente stimolante e sereno, ispirato ai valori costituzionali (rispetto degli individui, tolleranza culturale, solidarietà, civile convivenza democratica);
- b) garantire la dotazione scolastica comunicata ad inizio anno scolastico o collaborare con i docenti, fornendo, nel corso dei colloqui, indicazioni attendibili e utili alla progettazione di percorsi educativi rispondenti alle diverse individualità e concordando le opportune linee di condotta o verificare l'esecuzione delle consegne assegnate e dei compiti assunti dagli alunni;
- c) sollecitare e controllare la frequenza regolare e puntuale delle lezioni, evitando assenze e ritardi se non determinate da effettive e reali esigenze e necessità, giustificare puntualmente le assenze e i ritardi effettuati o controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale/diario
- d) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla Scuola;
- e) partecipare ai colloqui con gli insegnanti e alle riunioni degli Organi Collegiali;
- f) responsabilizzare i propri figli affinché evitino, all'interno della Scuola, comportamenti che possano ostacolare il conseguimento dei valori sociali ed educativo-formativi che la Scuola propone;
- g) educare i figli al rispetto dei compagni, dei docenti, del personale scolastico, del patrimonio scolastico e di tutte le sue dotazioni.

PARTE QUARTA

USO DEGLI SPAZI COMUNI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

Art. 38 – Uso dei locali

1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e sindacali.
2. Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i vari autori.
3. Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e a utilizzare gli armadi per custodire ciò che è in relazione con l'attività didattica.

Art. 39 – Corretto utilizzo delle attrezzature

1. Gli studenti sono responsabili dell'integrità dei locali scolastici, degli arredi, delle attrezzature e del materiale didattico; coloro che provocheranno danni alle persone o guasti ai locali ed alle attrezzature saranno sottoposti a provvedimenti disciplinari e dovranno risarcire i danni provocati.
2. Allorché non sia possibile individuare il diretto o i diretti responsabili del danno o del guasto, l'intera classe sarà chiamata a risarcire il danno e potrà essere penalizzata non partecipando ad una visita guidata o al viaggio di istruzione, a seconda dell'entità del danno.

Art. 40 – Spazi comuni

1. Per quanto riguarda il funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche, di seguito elencate, sono pienamente valide le norme generali di disciplina, integrate dalle norme comuni e particolari affisse in ciascuna delle strutture indicate:
 - a) **Aula Magna:** essa sarà utilizzata prioritariamente dal personale docente, non docente e dagli studenti che ne facciano richiesta scritta al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, con adeguato anticipo per ovvi motivi organizzativi.
 - b) **Biblioteca:** l'Istituto possiede una biblioteca dislocata nei vari plessi che contiene un cospicuo numero di volumi e riviste, catalogati per argomento. La dotazione libraria è a disposizione degli studenti, dei docenti e di tutto il personale della scuola per consultazione o prestito, previa richiesta al personale incaricato e nel rispetto delle norme.
 - c) **Segreteria:** è un centro nevralgico della scuola; poiché negli uffici il personale deve avere la possibilità di lavorare serenamente e in tranquillità, l'accesso sarà opportunamente regolato e consentito ad una sola persona per ciascun ufficio, nel rispetto degli orari di apertura al pubblico.
 - d) **Laboratori:** sono presenti laboratori multimediali, laboratori scientifici, laboratori linguistici, laboratori professionali di cucina, di sala e di esercitazioni di odontotecnica. Tutti i laboratori sono aule speciali, nelle quali prevale l'esigenza di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli studenti e del personale. Pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato ad una autodisciplina personale e collettiva. Modalità di utilizzo e norme particolari sono affisse nei singoli laboratori, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle; dette norme, alle quali si rimanda, sono predisposte dai responsabili dei vari laboratori.
 - e) **Aule didattiche:** sono i luoghi nei quali si svolge la maggior parte dell'attività scolastica.
 - f) **Servizi igienici:** sono localizzati su ciascun piano dell'Istituto; durante l'utilizzo, si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d'igiene e di buona educazione.
 - g) **Cortile e spazi interni:** sono luoghi di transito nei quali non è possibile sostare indefinitamente.
 - h) **Palestra e campi sportivi:** rendono più vivibile la scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori autorizzati e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta.
 - i) **Parcheggio:** è riservato al personale dell'Istituto.
2. L'uso dell'ascensore è riservato al personale della scuola, docenti ed ATA e agli studenti infortunati o diversamente abili.

PARTE QUINTA

DOCUMENTI AGGIUNTIVI

Art. 41 – Ulteriori regolamenti

1. I regolamenti specifici di seguito indicati, di cui si consiglia un'attenta lettura ed interpretazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento:
 - a) **Scuola primaria e secondaria di primo grado**
 - Patto educativo di corresponsabilità - https://lc.cx/_akXwB
 - b) **Scuola secondaria di primo grado**
 - Regolamento per il corso di strumento musicale - <https://lc.cx/WnZ69d>
 - Regolamento per orchestra ex alunni - <https://lc.cx/deKjyt>

c) Scuola secondaria di secondo grado

- Regolamento dell'Organo di garanzia - <https://urly.it/31ctx4>
- Patto educativo di corresponsabilità - <https://urly.it/31ctw->
- Carta dei servizi - <https://urly.it/31ctx1>

PARTE SESTA

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 42 – Applicazione e Modifiche

1. Il presente Regolamento si applica dall'anno scolastico 2025/26 e le norme in esso contenute avranno valore fino a quando non interverranno modifiche richieste da nuove disposizioni di legge o presentate dai docenti, dagli alunni e dai genitori attraverso i propri rappresentanti.

Art. 43 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 8 del 25/10/2025